**Rapporto di minoranza**

**6634 R2** 10 gennaio 2018 ISTITUZIONI

**della Commissione della legislazione**

**sulla mozione del 9 maggio 2011 presentata da Lorenzo Quadri (ripresa da Michele Guerra) "Richiedenti l’asilo e ubriachezza molesta"**

**(v. messaggio 2 maggio 2012 n. 6634)**

**I. il contenuto della mozione**

Essa chiede *«di stabilire (in considerazione della diffusa ubriachezza molesta destinata a peggiorare con l'aumento delle temperature) un divieto di vendita di alcolici gli immigrati clandestini che hanno presentato domanda d'asilo»*.

I motivi della mozione sono i seguenti:

*«A Chiasso aumenta il numero dei clandestini tunisini e con esso il disagio tra la popolazione residente.*

*Si registra l'aumento di furti nei supermercati e nelle automobili, come pure si lamentano atteggiamenti molesti e aggressivi di queste persone nei confronti della popolazione (malgrado i tentativi educativi fatti dai responsabili del Centro di registrazione), oltre che zuffe in pubblico (ad esempio lunedì 2 maggio), e risse nelle strutture di accoglienza.*

*Questi atteggiamenti aggressivi e molesti degli asilanti sono spesso dovuti ad ubriachezza diffusa. Da questo profilo con l'arrivo della bella stagione, e del caldo, la situazione è destinata a peggiorare in vista del maggior quantitativo di liquidi, naturalmente alcolici, che verrà ingerito.*

*Per cercare di arginare almeno questo fenomeno negativo, non pare spropositato che il Consiglio di Stato stabilisca, quale misura di polizia e sulla base di un semplice decreto o ordinanza, il divieto di vendita di alcolici agli immigrati clandestini che hanno presentato domanda d'asilo (il consumo libero di alcolici non pare peraltro rientrare tra i diritti fondamentali).»*

**II. il rapporto del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato ritiene che il Cantone non abbia la competenza per regolare tale problema, siccome la gestione dei richiedenti l'asilo soggiace all'autorità federale. Non è quindi possibile adottare nei loro confronti misure sanzionatorie, essendo regolate negli artt. 73 e 74 LStr. Poi si dilunga sull'applicazione di tale normativa.

L'applicazione della Lear sarebbe poi esclusa, siccome le bevande alcoliche sono vendute nei negozi.

Il Governo richiama poi il compito di polizia del Municipio, segnatamente il divieto di vendita di alcolici, ove si svolgono alcoliche.

Il Consiglio di Stato ricorda che tale problematica andrebbe affrontata irrigidendo il regolamento interno dei centri come da ordinanza del DFGP.

**III. il parere della minoranza commissionale**

Il nodo principale sembra essere la competenza a decidere. Il Consiglio di Stato sembra abbia mal percepito la portata della mozione, che non tende tanto a regolare il regime degli asilanti nei centri (chiaramente di competenza della Confederazione), quanto ad arginare un comportamento molesto derivante dal consumo di alcool sul *suolo pubblico*.

Il suolo pubblico non è gestito dall'autorità federale, salvo per gli stabili di proprietà della Confederazione, ma dalle autorità cantonali e soprattutto comunali. In questo contesto l'autorità cantonale e quella comunale sono di massima legittimate a istituire (se occorre temporaneamente) un divieto di vendita o di consumo di alcool sul proprio territorio.

Certo, senza voler emulare una sorta di proibizionismo selvaggio, il legislatore e le autorità devono ossequiare i diritti costituzionali, segnatamente la forza derogatoria del diritto federale (senza usurpare competenze federali), il divieto di arbitrio e la parità di trattamento.

Ora, ben si vede che la competenza amministrativa cantonale è data. Il Cantone è peraltro competente a legiferare in materia di contravvenzioni penali (art. 335 CP). Un divieto così come auspicato dalla mozione non può ritenersi arbitrario siccome giustificato da effettivi disordini. Anche sotto il profilo della parità di trattamento, lo stato particolare (Sonderstatusverhältnis) del richiedente l'asilo (la cui sorte sul territorio svizzero è ancora in attesa di essere decisa), che si distingue dagli altri cittadini svizzeri o con un permesso di soggiorno valido, rende possibile che egli debba sottostare a regole di comportamento accresciute anche sul suolo pubblico, impedendo anche che esso gozzovigli a sproposito in uno stato non accettabile sulla pubblica via.

In tal senso i fini della mozione non sono sproporzionati e meritano di essere esaminati dettagliatamente anche alla luce dell'art. 26a LAsi (Legge sull’asilo) che permette alla Confederazione di usare, senza particolari permessi, stabili federali per adibirli a centri d'asilo per almeno tre anni (come a Losone). In tale contesto il Governo dovrà valutare le eventuali esigenze di legalità. Se dovesse apparire auspicabile una base legale formale proporrà un messaggio in tal senso.

**IV. conclusioni**

Per queste ragioni, la minoranza della Commissione della legislazione vi invita ad accogliere la mozione nel senso dei considerandi.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Andrea Giudici, relatore

Bignasca - Filippini - Ghisolfi (con riserva) - Minotti